

strazione); i «partecipanti» (enti pubblici e soggetti privati che contribuiscono in via continuativa in misura non inferiore a quella stabilita dal consiglio di amministrazione). Gli apporti possono consistere in contributi in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali.

Secondo quanto finora detto la fondazione appare organismo cui utilmente affidare lo svolgimento di attività strumentali già svolte dall'università, mantenendo l'università la partecipazione alla fondazione e beneficiando dell'apporto di altri soggetti, pubblici e privati.

Il legame tra la fondazione e l'università non potrebbe peraltro, essendo la fondazione un'autonoma persona giuridica di diritto privato, spingersi, come prevede l'articolo 12 del d.p.r. n. 254/2001, alla definizione, da parte dell'università, di linee guida dell'attività delle fondazioni e all'approvazione di piani di attività, con verifica dell'attuazione delle linee guida e, in caso di riscontrata irregolarità, nella revoca e sostituzione dei componenti designati dall'università nel consiglio di amministrazione.

Altrettanto contrastanti con l'autonomia sono le disposizioni del decreto dettate in tema di organizzazione e condizionanti l'autonomia statutaria. Gli organi risultano composti prevalentemente da membri designati dal settore pubblico: il presidente nominato dall'università; la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente, designati dall'università e almeno uno dal Ministero; almeno un componente del comitato scientifico, presieduto dal presidente, designati rispettivamente dall'università e dal Ministero; componenti del collegio dei revisori, svolgente le funzioni del collegio sindacale, nominati dall'università e dal Ministero, i quali possono esaurire i componenti il collegio stesso qualora il numero dei nominati corrisponda al minimo previsto.

Il bilancio è redatto secondo le norme previste per le società e vige l'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

26. Segue - *L'Istituto Italiano di Tecnologia*

Quale fattispecie di fondazione costituita a opera della legge si ricorda inoltre l'«Istituto Italiano di Tecnologia» (art. 4 d.l. 30.10.2003, n. 269, conv. in l. 24.11.2003, n. 326), avente lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta specializzazione tecnologica. La nor-